

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-26/07) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/80/CE —
Indennizzo delle vittime di reato — Omessa trasposizione
entro il termine impartito)**

(2007/C 211/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
M. Condou-Durande e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il
termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per confor-
marsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE,
relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-
marsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE,
relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica ellenica è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale diret-
tiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-50/07) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/24/CE —
Specialità farmaceutiche — Medicinali vegetali tradizionali —
Codice comunitario — Medicinali per uso umano — Omessa
trasposizione entro il termine impartito)**

(2007/C 211/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
B. Stromsky e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il
termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medici-
nali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(GU L 136, pag. 85)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-
marsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda
i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il
Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza di tale direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.